

Decreto del Gran Consiglio del 25 maggio 1965 ²

1. ³ Lo stipendio base annuo dei consiglieri di Stato ammonta al 118 per cento del massimo della classe di stipendio più alta, inclusa la tredicesima mensilità giusta l'ordinanza sul personale.
2. In più essi percepiscono l'indennità di rincarato e l'indennità sociale come il personale del Cantone.
3. ⁴ Il supplemento del Presidente del Governo ammonta alla metà di uno stipendio mensile.
4. ⁵ Gli introiti realizzati dai Consiglieri di Stato come rappresentanti dello Stato in organi di persone giuridiche oppure di organizzazioni pubbliche fluiscono nella cassa dello Stato. Ne sono esclusi le diarie e i rimborsi spese.
5. Il presente decreto sostituisce il decreto del Gran Consiglio del 23 novembre 1962 ⁶ ed entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1965.

Note finali

- 1 **Il presente decreto regolava anche gli stipendi dei presidenti del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo; per questi vedi ora l'ordinanza del Gran Consiglio sullo stipendio e la protezione assicurativa dei presidenti e dei giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo, CSC 173.140**
- 2 **Senza messaggio; relazione della Commissione preparatoria del Gran Consiglio del 18 maggio 1965 vedi PGC 1965, 94; testo del decreto del Gran Consiglio vedi PGC 1965, 100**
- 3 **Testo giusta art. 85 cifra 2 dell'ordinanza sul personale; CSC 170.400**
- 4 **Testo giusta art. 85 cifra 2 dell'ordinanza sul personale; CSC 170.400**
- 5 **Modifica della cifra 4 giusta DGC del 27 maggio 1986; PGC 1986/87, 49**
- 6 **AGS 1963, 212**